



REGOLAMENTO SAFEGUARDING

Regolamento Nazionale per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati. Linee guida per la redazione dei modelli organizzativi di prevenzione.

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

(REGOLAMENTO SAFEGUARDING)

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui soci e tesserati, specie se minori d'età.

2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. Il **Centro Sportivo Educativo Nazionale** (d'ora in poi "il CSEN") emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida nazionali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra

Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al *Safeguarding Office* di cui al successivo art. 4.

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al *Safeguarding Office*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

IL SAFEGUARDING OFFICE

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso il CSEN il **Safeguarding Office**.

2. Il *Safeguarding Office* è nominato dalla Direzione Nazionale ed è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente è scelto tra:

a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;

b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;

e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;

f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;

g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

I componenti sono scelti tra:

- a) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile
o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) i laureati in materie giuridiche che abbiano comprovata esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'ambito del settore sportivo, specie in materia di sicurezza, modelli organizzativi e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- h) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- i) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Nazionale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- j) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il *Safeguarding Office* è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il *Safeguarding Office*:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* dell'Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dalla Direzione Nazionale.

ART. 5
SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportive affiliata.



GLI STANDARD DEL CSEN E LE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI OGNI FORMA DI ABUSO, MOLESTIA, VIOLENZA DI GENERE O DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI DI ETNIA, RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI, DISABILITÀ, ETÀ O ORIENTAMENTO SESSUALE

INDICE GENERALE

Premessa

1. Introduzione
2. Intendimenti e impegni
3. Definizione di abuso
4. Gli standard del CSEN
5. Il Codice di condotta
6. Linee Guida per le affiliate

Premessa

La delicatezza delle questioni trattate rende difficile trovare informazioni specifiche relative al tema in analisi – che il **Centro Sportivo Educativo Nazionale** (d'ora in poi CSEN) cerca di promuovere da anni. In ambito sportivo solo negli ultimi anni c'è stato un progressivo controllo più accurato.

La letteratura scientifica nazionale e internazionale relativa a questi aspetti è ancora limitata. Ciò probabilmente dovuto alla sensibilità delle questioni trattate, alla difficoltà di reperire informazioni statistiche e alla specificità del tema dei diritti dei minorenni in ambito sportivo. L'ambito è, infatti, sovente ammantato di retorica giustificata dai presunti sacrifici che, soprattutto in alcune discipline, sembrano indispensabili per ottenere prestazioni. Oltre a ciò, le ricerche in campo educativo hanno per lungo tempo sottovalutato l'importanza della sfera esperienziale del movimento e dello sport come luoghi di crescita e di apprendimento per i minorenni. È possibile, tuttavia, riscontrare un primo periodo di crescita di attenzione dagli anni immediatamente successivi all'approvazione della *Convenzione sui diritti del fanciullo*, con una più precisa definizione di abuso (si veda il paragrafo 3) e un secondo a partire dalla proclamazione del 2004 come anno dell'Educazione attraverso lo sport indetto dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa.

Una sintetica rassegna della letteratura sul tema in lingua inglese, francese e spagnola fa risalire agli anni settanta (Martens, 1978) i primi documenti che affrontano l'argomento in modo specifico e sistematico. Tre anni dopo l'approvazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1992 l'UNESCO pubblica la carta dei diritti dei bambini nello sport. Da quel periodo, con un'accelerazione negli ultimi anni, la letteratura scientifica, i report e i documenti aumentano in modo significativo. Recentemente, il libro *“Diritti Umani nello sport giovanile”* e i saggi di Paul David (2005) e alcuni articoli (Grenfell & Rienhart, 2003;

Weber, 2012) hanno in modo più sistematico e approfondito affrontato il problema.

In Italia il CONI, le Federazioni e alcuni Enti di Promozione Sportiva pubblicarono documenti e carte dei diritti in coincidenza con l'anno europeo del 2004. Nessuno di questi enti, tuttavia, è arrivato finora alla formulazione di una policy nei confronti dei minorenni.

Il CSEN fin dai primi anni dello scorso decennio diede avvio ad una produzione specifica su questo tema. Ne risultano alcune pubblicazioni e materiali che conducono fino al presente documento che costituisce delle vere e proprie *Linee Guida per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale*, fruibili da parte delle affiliate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo e dei codici di condotta per la tutela di soggetti fragili e la prevenzione di abusi, molestie, violenze e discriminazioni su citate.

1. Introduzione

Il CSEN è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini di tutte l'età nell'intero arco di vita.

Lo **Sport** è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. In quanto tale è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica.

Lo Sport è un diritto della persona, un riferimento immediato ad una nuova qualità della vita da affermare giorno per giorno in tutti gli ambiti di azione delle persone per tutto l'arco della vita: sia negli impianti tradizionali, sia in strutture sportive non convenzionali, sia in ambiente naturale. Lo Sport interpreta un nuovo diritto di cittadinanza, appartiene alle "politiche della vita" e, pur sperimentando numerose attività di tipo competitivo, si legittima in base a valori che non sono riconducibili al primato dell'etica del risultato, propria dello sport di prestazione assoluta.

SPORT, una parola sola, nuova, che esiste nella realtà e non ancora nel vocabolario.

Il CSEN ha scelto questa identità, decidendo di mettere al centro delle sue azioni il soggetto, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e da valorizzare: le diverse età, le diverse abilità, le disabilità, le differenze sessuali, le diverse motivazioni alla pratica sportiva.

L'unica differenza da combattere è quella che nasce dalla disuguaglianza sociale, dalla mancanza di pari opportunità. "**Nessuno escluso**" è il motto che abbiamo scelto per le nostre attività, che sono sempre ispirate a promuovere l'inclusione attraverso lo sport. SPORT significa proprio questo: riscrivere la proposta sportiva, ridisegnare l'attività di ogni disciplina "a tua misura", intorno al profilo di ciascuno, portando bene in luce il profilo del CSEN: la cultura dei diritti, dell'ambiente, della solidarietà.

La **mission** del CSEN è dimostrare che "un altro sport è possibile". Questo significa non solo sviluppare innovazione culturale, ma anche tradurla concretamente in sperimentazione tecnica, metodologica e organizzativa. Leghe, Aree e Coordinamenti CSEN hanno fatto proprie queste opzioni strategiche e le hanno rinforzate. Lo SPORT ha esteso potenzialmente a tutti i cittadini l'offerta di pratica fisica come concreta ricerca e sperimentazione di una migliore qualità di vita.

Lo SPORT interessa prima di tutto la salute ed il benessere fisico, privilegia pratiche all'aria aperta, si cimenta con l'elaborazione di esperienze che sfruttano energie dolci e non dissipative; utilizza impianti poveri e versatili; afferma un rapporto con il tempo e con la stessa misurazione tecnica sottratto alla coercizione del record: fa leva su un bisogno d'emozione mortificato dalla routine.

Il CSEN attraverso le sue iniziative ha l'obiettivo di valorizzare le varie facce dello sport, da quello competitivo (con particolare attenzione al mondo dilettantistico e amatoriale) a quello coreografico-spettacolare, da quello strumentale (sport per la salute, il benessere e la difesa dell'ambiente) a quello espressivo (pratiche individuali o collettive al di fuori di circuiti sportivi strutturati).

La **storia** di questi primi 65 anni di esistenza del CSEN è stata sempre caratterizzata dalla necessità di soddisfare una fruizione libera e partecipata e di consentire un approccio "dolce" e rispettoso delle differenze individuali nell'affrontare la pratica sportiva per tutti a tutti i livelli. Un riferimento valoriale che ha prodotto metodologie e itinerari didattici improntati al diritto di ciascuno per la tutela del *BenEssere* e del *BellEssere*: salute della persona e piacere di "agire" con il proprio corpo. Ha prodotto la condivisione di Dichiarazioni di Organismi nazionali e internazionali sulla Tutela di Beni Comuni e dei Diritti di Fanciulli e/o delle persone, non solo nello sport, e la partecipazione a tavoli di elaborazione di progettualità come il Gruppo CRC e interventi educativi nel territorio che sono sfociati, tra l'altro, ad esempio, nella Legge Regionale delle Marche 10/09 che sancisce l'estensione del diritto al gioco oltre i 18 anni diventano un diritto della persona e non solo del fanciullo.

2. Intendimenti ed impegni

Il CSEN intende essere un'Organizzazione "SICURA e PROTETTA".

A tal fine si impegna a tutti i livelli della sua organizzazione per favorire la tutela di associati e tesserati delle proprie affiliate, specie se minorenni, attraverso le seguenti modalità:

- **Sensibilizzazione e Consapevolezza:** garantire che tutti i soggetti (Dirigenti, Educatori, Tecnici) che lavorano nelle attività dello SPORT resi consapevoli delle condotte tipiche e atipiche di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e così facendo sensibilizzati in tema di prevenzione.

- **Prevenzione:** garantire, attraverso la consapevolezza e la diffusione di buone prassi, che tutti i soggetti (dirigenti, educatori, tecnici) che lavorano nelle attività dello SPORT rendano nulli o minimi i rischi per gli utenti.
- **Segnalazione:** garantire che tutti i soggetti (dirigenti, educatori, tecnici) che lavorano nelle attività dello SPORT abbiano piena chiarezza su quali misure adottare in caso di testimonianza di abusi, molestie, violenze di genere o discriminazioni per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- **Pronta Risposta:** garantire che si intervenga per sostenere e proteggere i minorenni laddove sorgano preoccupazioni circa possibili abusi.

Al fine di applicare al meglio le norme sopra elencate, CSEN garantirà inoltre di:

- prendere in seria considerazione ogni segnalazione pervenuta;
- assicurare la protezione dei minorenni oggetto di preoccupazioni;
- sostenere i minorenni, i membri dello staff, ed in generale chiunque sollevi preoccupazioni circa possibili abusi su minorenni;
- contribuire attivamente ad ogni fase del processo di indagine;
- essere guidato dal principio di interesse superiore del minorenne;
- ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni ed i desideri dei minorenni;
- vigilare affinché ciascuna affiliata nomini entro il 1 luglio 2024 un *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni*
- lavorare per assicurare la miglior protezione dei minorenni.

Ogni qual volta il CSEN intenderà operare in collaborazione con altri partner verificherà, preliminarmente, che questi siano dotati di Policy e potrà/dovrà chiedere che rispettino i principi della nostra policy, comportandosi in maniera coerente ad essa.

Il CSEN, inoltre, si adopererà affinché il lavoro in partenariato sviluppi anche presso i partner l'adozione di un processo che porti alla definizione di una loro policy interna.

3. Definizione di abuso

Per violenza e abuso s'intende "**ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale**" (art. 19 CRC).

Anche l'OMS fornisce una definizione di violenza e abuso rapportato questa volta all'infanzia, identificandola quale "*uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o grandi probabilità di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la dignità dei bambini*" ("*World Report on Violence and Health*" 2002).

La **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 176/91) riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza (cfr. articoli 19, 32 e 34).

La **Convenzione** stabilisce (art. 19) che il fanciullo, ossia ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni (art. 1), deve essere tutelato contro ogni forma di violenza, perpetrata nei suoi confronti da parte di chi dovrebbe averne cura (genitore/i, tutore/i, altra persona che ne abbia affidamento). Inoltre, richiede l'impegno da parte degli Stati al fine di proteggere il fanciullo dallo sfruttamento per fini pornografici e dal coinvolgimento in attività sessuali illegali (articolo 34), e introduce una norma di ampia portata per tutelare i bambini e gli adolescenti contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al loro benessere in ogni aspetto (art. 36 CRC).

Per abuso nel campo dello SPORT si intende *l'insieme di tutti quei comportamenti, adottati da tecnici, educatori e dirigenti, non finalizzati ad assicurare il benessere del soggetto/dei soggetti che è/sono legato/i al CSEN da un vincolo fiduciario che poggia sull'etica dello SPORT.*

A titolo esemplificativo per abuso si può intendere:

- non rispettare i tempi di crescita fisio-psicologica del soggetto;
- operare nell'ottica della selezione precoce non utilizzando le metodologie, la pedagogia e le didattiche partecipative;
- spingere verso il primato del risultato, della vittoria ad ogni costo, all'affermazione di sé contro gli altri;
- l'uso di linguaggi, atteggiamenti, comportamenti e metodi coercitivi e non partecipativi o che sottolineino differenze di genere o pregiudizi culturali;
- il dirigismo nei rapporti, l'impedimento alla libera circolazione dei tesserati minorenni tra una ASD e l'altra.

Partendo perciò dai **principi fondamentali** del **superiore interesse del soggetto** e del suo **diritto di ascolto**, CSEN definisce gli standard di riferimento per le sue azioni

4. Gli Standard del CSEN

Standard 1

Un regolamento sulla tutela di associati e tesserati

Il CSEN si dota di un regolamento scritto per garantire la tutela dei propri associati e tesserati.

In tal modo:

- comunica chiaramente l'impegno dell'Organizzazione;
- chiarisce a tutti che i minorenni vanno protetti;
- aiuta a creare un ambiente sicuro e positivo, specie per i minorenni;
- mostra che l'organizzazione prende molto sul serio questo impegno attraverso l'approvazione da parte degli Organismi di rappresentanza a tutti

i livelli e la sua sottoscrizione.

Il CSEN pubblicizza e distribuisce la Policy anche traducendo il testo in altre lingue e si impegna a rivederne il contenuto ogni 4 anni, seguendo l'andamento dei mandati e dei congressi, nonché ogni qual volta vi sia un cambiamento organizzativo o legislativo sostanziale.

Standard 2

Realizzare e implementare la Policy attraverso la stesura di un Codice di Condotta CSEN

Il CSEN si impegna a definire linee guida chiare su cosa fare quando si sospetta un abuso o emerge una preoccupazione in merito a un minore e diffondere una versione in breve della policy, da appendere nelle palestre o le strutture delle ASD/SSD affiliate e nelle sedi dei Comitati CSEN per "certificare" che quello è un luogo in cui ci si comporta secondo il "Codice di Condotta CSEN".

Il CSEN definisce le procedure sulla tutela dei minorenni che guidano pedissequamente su cosa fare là dove emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza o al benessere di un minore.

Le procedure sono accessibili a tutti, inclusi i minorenni, i loro genitori/persone responsabili e consulenti e attivamente promosse per fare in modo che la risposta sia rapida e adeguata.

Procedure chiare, linee guida e *best practices* aiutano l'organizzazione ad aderire alla legislazione vigente e adeguarsi alle migliori prassi richieste.

Standard 3

Prevenire maltrattamenti e abusi

Il CSEN si impegna a prevenire e a minimizzare la possibilità che bambini/e adolescenti siano abusati da coloro i quali sono in posizione fiduciaria nei loro confronti attraverso procedure di reclutamento di tutti i soggetti che operano con i minorenni facendo ricorso a percorsi di Formazione che contengano tutti gli elementi utili alla definizione delle "Buone Prassi Educative" che impediscano o minimizzino di incorrere in rischi di abuso.

Standard 4

Linee guida scritte sul comportamento da tenere con i minorenni

Esistono processi che aiutano a minimizzare la possibilità che coloro che accedono alle attività sportive siano abusati da coloro i quali sono in posizione fiduciaria nei loro confronti. In particolare i minorenni dovrebbero sperimentare ambienti sicuri, positivi e incoraggianti.

Il "Codice di Condotta" permette di identificare e comunicare chiaramente cosa sia accettabile e cosa non rientri tra le "buone pratiche CSEN".

Queste linee guida/codici di comportamento aiutano a minimizzare le possibilità di abuso così come a prevenire **false segnalazioni contro il personale o altri rappresentanti.**

Standard 5

Aderire agli standard in contesti diversificati

Il CSEN opera sia in campo nazionale che internazionale, pertanto si dota di indicazioni chiare su come le linee guida dell'organizzazione saranno adattate in contesti differenti per essere localmente efficaci ed evitare disguidi sul concetto di abuso e di protezione in base al contesto.

Standard 6

Tutti i minorenni hanno il medesimo diritto ad essere protetti

Esistono passi specifici per assicurare che i bisogni di protezione da abusi siano presi in considerazione.

Alcuni soggetti sono particolarmente vulnerabili all'abuso e discriminazioni e/o pregiudizi possono talvolta impedire di ricevere l'aiuto appropriato. Per il CSEN tutti gli associati/tesserati hanno uguali diritti.

I programmi di Formazione CSEN contengono tutti gli elementi necessari sulla tutela dell'utenza per aiutare a riconoscere i rischi di alcuni gruppi specifici, in particolare dei minorenni, e dei problemi aggiuntivi che affrontano nel ricevere

supporto e aiuto a causa della loro provenienza, genere, età, religione o disabilità, orientamento sessuale, contesto sociale o culturale di provenienza.

Standard 7

Comunicare il messaggio

Processi e sistemi sono messi all'opera all'interno dell'organizzazione affinché tutti sappiano come garantire agli associati adeguata tutela da abusi, discriminazioni e maltrattamenti e sia ascoltata la loro opinione in merito.

Policy e procedure messe in campo dalle organizzazioni sono efficaci solo:

- se le persone ne sono a conoscenza;
- se possono contribuire al loro sviluppo;
- se hanno l'opportunità di dire se funzionano o meno.

L'impegno del CSEN va ampiamente comunicato e reso accessibile a tutti secondo i seguenti criteri:

- associati e tesserati sono resi consapevoli del loro diritto ad essere protetti da ogni forma di abuso;
- è disponibile adeguata informazione sia per i minorenni che per i genitori/referenti dei minorenni in merito a chi rivolgersi e dove andare per problemi correlati a maltrattamento e abuso;
- le informazioni sono disponibili anche in più lingue e in modi adatti ad essere compresi dai minorenni;
- tutto il personale dell'organizzazione sa chi ha la responsabilità per la tutela e protezione dei minorenni e come prendere contatto.

Inoltre sono prontamente disponibili i contatti (nomi, telefoni, modalità di accesso alle strutture, etc.) dei servizi locali adibiti alla protezione dei minorenni. Vengono realizzati percorsi per avere l'opinione degli utenti su policy, procedure e sul loro funzionamento.

Standard 8

Formazione e tutela dei minorenni

Il Settore Formazione CSEN inserisce nelle Aree Comuni, a tutti i livelli, l'argomento della "tutela dei minorenni", al fine di incrementare e mantenere le necessarie attitudini, le competenze e le conoscenze per tutelare i minori: tutti coloro che sono a contatto con i minorenni giocano un ruolo nella loro protezione.

Tale ruolo può essere effettivamente esercitato dagli operatori solo se:

- hanno la giusta attitudine nei confronti dei minorenni;
- sono sufficientemente consapevoli delle questioni inerenti la protezione dei minorenni;
- hanno adeguate competenze e conoscenze. Ciò è ugualmente valido per i minorenni stessi.

Nel Regolamento della Formazione, pertanto, saranno trattati i seguenti temi:

- La tutela dei minorenni, la Policy CSEN e le procedure per il suo rispetto e messa in campo;
- Come riconoscere e rispondere ai segnali di abuso;
- Informazioni e supporto fornite ai minorenni stessi;
- Formazione permanente per mantenersi aggiornati, per chi raccoglie le segnalazioni;
- La selezione del personale tecnico-educativo;
- Casistiche specifiche realmente accadute.

Standard 9

Avere accesso a consulenza e supporto

Esistono modalità definite per fornire informazioni essenziali e supporto a coloro che sono responsabili della tutela degli associati e dei tesserati.

I minorenni che sono stati abusati, così come in generale coloro che siano stati destinatari di maltrattamenti e/o discriminazioni, sono supportati nel chiedere e ricevere aiuto.

L'abuso è una seria violazione dei diritti, che ha effetti importanti sia immediati che di media-lunga durata sui soggetti stessi. La situazione creata dall'abuso o dal sospetto di abuso è inoltre molto complessa e difficile da gestire anche per chi debba intervenire e prestare aiuto.

Per questi motivi:

- Le organizzazioni hanno il dovere di assicurare supporto per aiutare i propri operatori nel fare la propria parte per la protezione dell'utenza, con particolare attenzione a minorenni e soggetti fragili;

- Hanno il dovere di assicurare ai minorenni adeguato supporto se hanno sperimentato un abuso;
- Il CSEN si impegna a garantire per il futuro un contesto sicuro, protetto, con tecnici educatori formati su questi temi.

Standard 10

Implementazione e monitoraggio degli standard

Un piano di azione è sviluppato per monitorare l'efficacia dei passi intrapresi per garantire la tutela.

A tal fine, policies-procedure e piani di azione debbono essere implementati ad ogni livello della funzione organizzativa.

Pertanto, è necessario provvedere con controlli costanti in tal senso. La raccolta di istanze e feedback di coloro che sono coinvolti da queste misure, sia interni che esterni all'organizzazione, può aiutare ad aumentare l'efficacia di ogni misura.

Il CSEN si dovrà dotare di un piano di azione scritto che mostri quali passi verranno intrapresi per garantire la sicurezza dei minorenni, chi è responsabile dell'implementazione di tali misure e quando queste saranno completate.

L'Ente metterà a disposizione risorse umane ed economiche necessarie a tale scopo. In particolare, conformemente alla Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 27 luglio 2023 n. 255 e in linea con l'art. 4 del proprio Regolamento Safeguarding, la Direzione Nazionale del CSEN nomina un *Safeguarding Office* con la funzione di vigilare sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi. La revisione di policy e procedure sarà garantita ad intervalli regolari.

Sono attivi dei processi per garantire l'ascolto delle vittime di abusi, maltrattamenti e discriminazioni, nonché delle famiglie e dei minorenni nelle nostre Affiliate in merito alla policy e alle procedure esistenti.

Tutti gli **incidenti, le segnalazioni di abuso e le lamentele sono registrati e monitorati** nel loro andamento e gestione.

Sono garantiti dei **meccanismi per monitorare** l'adesione a policy e procedure. Policy e procedure devono concordare tra loro.

5. Il Codice di Condotta

Codice di Condotta di dirigenti/educatori/tecnici CSEN Estendibile a tutti i tesserati CSEN.

Il Codice di Condotta si basa sui seguenti principi etico-educativi:

Gli associati e i tesserati devono percepire che quando entrano in contatto con il CSEN possono sentirsi "sicuri" perché l'Ente opera e agisce in un ambiente "**TUTELANTE**".

Nelle attività CSEN è fatto divieto esplicito di punizioni fisiche e altri comportamenti umilianti e/o degradanti nei confronti dei soggetti. *In nessun caso si farà ricorso a modalità manipolative della persona minorenne né in*

termini di “costrizione” psicologica né in termini di sfruttamento del talento né, tantomeno, con interventi dopanti per l'incremento della prestazione sportiva. In ogni impianto e in ogni sede, l'Ente si deve caratterizzare e deve essere riconosciuta attraverso i seguenti comportamenti messi in atto dagli adulti sulla base di alcuni principi.

1) **Tutti i soggetti, specie i minorenni, hanno diritto al rispetto** dei loro peculiari e individuali “tempi di crescita auxologica e psicosociale, di apprendimento e di azione”; un diritto alla lentezza e alla velocità ... insieme, allo stesso tempo, nello stesso gioco. **Il Tecnico**, pertanto, **deve predisporre situazioni didattiche** in cui ogni utente:

- possa stare bene, senza sentirsi umiliata/o, avere l'opportunità di poter sbagliare, vincere e perdere in serenità;
- sia messa/o nelle condizioni in cui possa vivere situazioni di conquista, possa incontrare il proprio “difficile”, conoscere il proprio corpo e imparare dai propri errori.

2) Come emerge dalle esperienze e dalle ricerche svolte in passato, soprattutto i bambini, chiedono di rapportarsi con adulti competenti, sensibili e sinceri che non pensino di avere di fronte dei piccoli campioni, ma dei bambini che vogliono giocare; che abbiano giocato da piccoli e che sappiano giocare da grandi; che educino alle emozioni.

Il Tecnico, pertanto, **deve assumere comportamenti educativi** in cui ogni utente:

- costruisca positivamente la propria identità;
- abbia fiducia in sé;
- non sia sempre stimolato e apprenda con i suoi tempi;
- possa eccellere e sbagliare sentendosi comunque valorizzato;
- possa rischiare in sicurezza godendo della vertigine e del piacere del proprio corpo in azione;
- sia soggetto di proposte che puntino a un “vantaggio di lunga durata” ovvero vengano compresi i suoi bisogni immediati in un'ottica sostenibile anche attraverso scelte difficili tese al futuro e al benessere per tutta la vita.

3) **Il minorenne** ha diritto di partecipare alla vita della Società Sportiva e alla progettazione delle attività.

L'adulto, pertanto, deve prevedere modalità organizzative in cui ogni minorenne:

- possa esprimere il proprio parere sulle decisioni della Società Sportiva (“il diritto alla parola”);
- sia ascoltato nel momento in cui si prendono decisioni che lo riguardano.

6. Le Linee Guida per le affiliate CSEN

Art. 1

Redazione di Regolamenti e codici di condotta

1. Ciascuna affiliata CSEN entro dodici mesi dalla comunicazione delle presenti

Linee Guida nazionali, dovrà predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad essi conformi. Regolamenti e codici di condotta dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quadriennale, tenendo conto di eventuali modifiche operate dal CSEN alle Linee Guida Nazionali e al proprio Regolamento Safeguarding.

2. Regolamenti e codici di condotta dovranno essere redatti in forma scritta, pubblicati sul sito internet del sodalizio e messi a disposizione per libera consultazione da parte degli associati/tesserati, nonché di loro genitori o eventuali tutori. I citati documenti delle affiliate dovranno prevedere il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e parità di genere.

Art. 2

Realizzare e implementare la Policy attraverso la stesura di un Codice di Condotta

1. L'Affiliata dovrà definire chiaramente cosa fare quando si sospetta un abuso o emerge una preoccupazione in merito a una condotta potenzialmente illecita e diffondere una versione in breve della policy, da affiggere e diffondere attraverso i propri canali comunicativi (sito internet, social, mailing list etc.)
2. Le procedure dovranno essere accessibili a tutti, inclusi i minorenni, i loro genitori/persone responsabili e attivamente promosse per fare in modo che la risposta sia rapida e adeguata.

Art. 3

Prevenire maltrattamenti e abusi: *safeguarding policies*

1. Al fine di prevenire la possibilità che associati e tesserati possano essere oggetto di abusi, maltrattamenti o discriminazioni da parte di quanti sono in posizione fiduciaria, l'Affiliata dovrà prevedere nei propri Regolamenti e Codici di condotta delle politiche di prevenzione che riportino, quale *minimum*:
 - Il controllo del casellario e dei carichi pendenti di lavoratori (dipendenti e co.co.co.) e volontari che svolgano la propria attività a contatto con l'utenza;
 - Specifiche policy di regolamentazione della condotta di lavoratori e volontari a contatto con associati/tesserati, con particolare attenzione a circostanze quali trasferte, separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, svolgimento delle visite mediche e delle sedute singole di allenamento;
 - Se trattasi di atleti minorenni, previsione dell'obbligo di autorizzazione specifica dei genitori in caso di spostamenti degli atleti durante una trasferta compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco se da fare con allenatore o membro dello staff;
 - Elenco dei comportamenti che tecnici, staff e associati/tesserati maggiorenni e minorenni dovrebbero tenere in caso di attività sportiva che

preveda la condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli altri utenti

- Policy ad hoc che abbia ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito delle attività sportive, con focus specifico anche sui comportamenti che tecnici e staff dovrebbero assumere per non sfociare in atti di violenza e discriminazione.
- 2. Il reclutamento delle risorse umane dovrà tenere conto non solo dell'idoneità psico-fisica del lavoratore/volontario, ma anche della sua onorabilità.

Art. 4

Formazione

1. Ciascuna Affiliata dovrà riportare, e aggiornare periodicamente, nel proprio Regolamento un Piano di Formazione che contenga tutti gli elementi necessari per tutelare l'utenza e aiutare a riconoscere i rischi di alcuni gruppi specifici, in particolare dei minorenni, nonché eventuali problemi aggiuntivi che affrontano nel ricevere supporto e aiuto a causa della loro provenienza, genere, età, religione o disabilità, orientamento sessuale, contesto sociale o culturale di provenienza.
2. La formazione, che potrà essere interna all'organizzazione od organizzata dall'Ente, dovrà vertere imprescindibilmente sui seguenti argomenti:
 - a. La tutela dei minorenni, la Policy dell'organizzazione, la Policy del CSEN e le procedure per il suo rispetto e messa in campo;
 - b. Abusi, maltrattamenti e discriminazioni nella legislazione nazionale e internazionale;
 - c. Come riconoscere e rispondere ai segnali di abuso;
 - d. Informazioni e supporto fornite alle vittime;
 - e. Modalità di selezione del personale tecnico-educativo;
 - f. Casistiche specifiche realmente accadute.
3. L'obbligo di aggiornamento è annuale.

Art. 5

Informazioni e comunicazioni

Processi e sistemi sono messi a disposizione all'interno dell'organizzazione affinché tutti sappiano come garantire agli associati adeguata tutela da abusi, discriminazioni e maltrattamenti e sia ascoltata la loro opinione in merito. Gli associati e tesserati devono essere resi consapevoli del loro diritto ad essere protetti da ogni forma di abuso.

L'Organizzazione deve disporre di un'adeguata procedura di informazione. In particolare, ciò è importante sia per i minorenni che per i genitori/referenti.

Le informazioni dovrebbero essere disponibili anche in più lingue e in modi adatti ad essere compresi da sordomuti e ipovedenti.

Tutto il personale dell'organizzazione deve essere edotto su chi ha la responsabilità per la tutela e protezione dei minorenni e come prendere contatto.

Devono essere prontamente disponibili i contatti (nomi, telefoni, modalità di accesso alle strutture, etc.) dei servizi locali e delle autorità di forza pubblica adibiti alla protezione.

L'Organizzazione si impegna a strutturare percorsi per avere l'opinione degli utenti su policy, procedure e sul loro funzionamento.

Art. 6

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, l'Affiliata nomina, entro il 1° luglio 2024, un *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni*.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al *Safeguarding Office* del CSEN.
3. Il *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni* vigila sull'adozione e sull'aggiornamento del Regolamento e del Codice di condotta e può adire le autorità giudiziarie e amministrative competenti in caso di comportamenti illeciti o supposti tali da parte di uno o più soggetti facenti parte dell'Organizzazione.
4. Tutti gli incidenti, le segnalazioni di abuso e le lamentele sono registrati e monitorati nel loro andamento e gestione dal *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni* che si fa garante dei meccanismi per monitorare l'adesione a policy e procedure, nonché della revisione periodica di policy e procedure.
5. In caso di violazioni di legge, tale figura ha l'obbligo di informare il *Safeguarding Office* del CSEN, organismo cui potrà in ogni caso rivolgersi per ricevere supporto.